MARTA PAVÓN RAMÍREZ

Le miniature al Libro II delle Decretali di Gregorio IX

Il Libro II delle Decretali, conosciuto tradizionalmente come *Iudicium* nella divisione delle materie del *Liber Extra*, si rivela abbastanza fedele a questa definizione per quanto riguarda la scelta delle immagini che lo illustrano. Al contrario di quanto succede per le miniature del Prologo e il Libro Primo, che agiscono come una sorta d'introduzione al testo, esprimendo concetti generali sulla formulazione della legge o il rapporto con Dio, le miniature del Libro II, salvo alcune eccezioni, invocano la legge ma per mostrarci la sua applicazione pratica.[1]

Dall'impostazione monumentale delle immagini iniziali del *Liber Extra*, che riproducono schemi iconografici presi dalla tradizione come la *Traditio Legis* o le rappresentazioni della Trinità si passa, nella decorazione del Libro II, a una serie di riquadri pittorici legati generalmente a situazioni particolari, che fanno sì che le raffigurazioni siano in parte nuove, in un susseguirsi di aule giudiziarie popolate da giudici, avvocati, rei confessi e problematiche processuali. Non è un caso, poiché il diritto processuale, e in modo particolare l'appello, è l'argomento principale del Libro II.

Di fronte al difficile compito di rappresentare concetti in certo modo immateriali come la giustizia

---

[1] Desidero esprimere la mia riconoscenza a Martin Bertram per i preziosi consigli e per avermi onorato della sua fiducia, che spero di non aver deluso. Ringrazio Paola Maffei per la revisione del testo in italiano e per una serie di osservazioni.

Si veda l'articolo di S. L'ENGLE in questo volume.

o l'*aequitas canonica*, gli artisti si erano sentiti certamente sollevati in passato con l'ampia casistica offerta dal Decreto di Graziano che proponeva loro delle storie facilmente traducibili in resoconti narrativi. Nel nostro caso, il ritmo del processo con le sue fasi ben stabilite, dalla citazione all'accusa, dal dibattimento alla deposizione dei testimoni o l'esecuzione della sentenza, diventa una valida fonte d'ispirazione per gli artisti.

A questo proposito, vorrei porre l'accento sulla diversità di soluzioni adottate dagli artisti per illustrare il testo del Libro II delle Decretali di Gregorio IX. Da una parte, nei codici di tradizione nordeuropea o francese, prevale come fonte d'ispirazione il concetto generale del processo romano-canonico, che prende spunto dal primo titolo del Libro II *De iudiciis*, con una preferenza per la raffigurazione del dibattimento giudiziario tra le due parti in conflitto, o i suoi rappresentanti legali, alla presenza del giudice. Al contrario, nei manoscritti di tradizione italiana, specialmente bolognese, si riscontra l'interesse a rappresentare il contenuto specifico del primo capitolo del titolo primo che racconta la storia del vescovo *Quodvultdeo*.

Nel presente studio desidero chiarire se questa doppia "lettura", che avviene anche per altre miniature delle Decretali, possa o no spiegarsi con un diverso approccio al testo da parte dell'artista o del committente.

La tradizione transalpina o nordeuropea

Il dibattimento giudiziario

Come abbiamo appena accennato, negli esemplari del *Liber Extra* di tradizione transalpina, ma soprattutto francese, miniati tra la fine del Duecento e i primi del Trecento, lo schema iconografico scelto per l'illustrazione del libro II, favorisce il momento del dibattimento giudiziario, quando le due parti o i suoi rappresentanti discutono alla presenza dell'autorità.

Questo schema, dove la centralità della figura del giudice dovrebbe evocare la sua imparzialità nell'amministrazione della giustizia, riprende modelli della tradizione cristiana – come il Cristo giudice - e classica, dagli imperatori romani ad altri legislatori dell'antichità, e si trova sia nei codici di diritto civile sia nello stesso Decreto di Graziano come immagine generica per l'illustrazione dei testi giuridici. [2] Ciononostante, le diverse illustrazioni

---

[2] S. L'ENGLE fa un'analisi di questo percorso in Legal iconography, in: S. L'ENGLE, R. GIBBS (cur.), Illuminating the law: Medieval legal manuscripts in Cambridge Collections, London 2001, p. 75-109. Tra i tanti esempi, troviamo una composizione simile nel Salterio di Teodoro (1066) dove l'imperatore Teofilo è assiso in trono mentre i Santi Teodoro e Niceforo si rivolgono a lui London, BL, Add. ms. 19352 fol. 27v; ripr. in: J. LOWDEN, L'art paléochrétien et byzantin, Paris 2001, fig. 162; altri esempi sono raccolti da H. MORDEK, Frühmittelalterliche Gesetzgeber und Iustitia in Miniaturen weltlicher Rechtshandschriften, in: La

mostrano delle varianti nelle formule che attestano l'andamento non continuo degli schemi iconografici, mostrandoci tanto i margini di autonomia lasciati ai miniatori come gli effetti della sicura influenza dei committenti nella scelta delle immagini.[3]

Come esempio di continuità dello schema iconografico basato sul dibattimento giudiziario, vorrei segnalare le miniature al Libro II di due esemplari delle Decretali miniati a distanza di quasi cinquanta anni uno dall'altro. Da una parte, un

---

giustizia nell'Alto Medioevo (secoli V-VIII), Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo XLII, vol. II, p. 997-1052, a p. 998, tav. I, XXII. Questo schema iconografico sarà ripreso anche nei codici di diritto civile, per es., nel *Digestum vetus* conservato nella BSB, München Clm 20 fol. 73r (ripr. in: F. EBEL, A. FIJAL, G. KOCHER (hg.), Römisches Rechtsleben im Mittelalter. Miniaturen aus den Handschriften des Corpus iuris civilis, Heidelberg 1988, p. 24-25, 193). E anche per illustrare alcune *causae* nel Decreto, per es. nei codici: BAV, Vat. lat. 1370 fol. 158r e Escorial, Real Biblioteca, Ms. ç. I. 2 fol. 219 (ripr. in: A. MELNIKAS, The Corpus of the Miniatures in the Manuscripts of Decretum Gratiani, Roma 1975, vol. II, Studia Gratiana 17, rispettivamente fig. 26, p. 476 e fig. 30, p. 478).

[3] G. DALLI REGOLI, fa un'attenta analisi dell'evoluzione dei modelli e dell'illustrazione nei codici giuridici nel suo studio La miniatura, in: Storia dell'Arte Italiana 9, Grafica e immagine, vol. I, Scrittura Miniatura e Disegno, Torino 1980, p. 157-183.

esemplare conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1379 fol. 79r, databile intorno al 1270 circa, dove l'elemento più rilevante è la figura centrale, che indossa corona, mantello e scettro, che possiamo identificare con l'imperatore o con una raffigurazione di Giustiniano, e che si trova di solito nei codici di diritto civile. Dall'altra parte, un codice conservato nella Biblioteca Municipale di Amiens, ms. 359 fol. 102v, degli inizi del Trecento, dove il giudice, che indossa mantello a cappuccio e bavero foderato di pelliccia e porta il berretto proprio dei dottori universitari, è affiancato da due chierici che discutono tra di loro.[4] Nonostante le differenze stilistiche e il salto cronologico, il modello iconografico è rimasto quasi identico. In ambedue i casi, l'autorità, sia essa l'imperatore o il giudice, modifica leggermente la sua posizione centrale per girare la testa verso sinistra, verso l'accusatore, che essendo la parte processualmente più debole, si trova abitualmente alla destra del giudice.[5] Anche l'abbigliamento dei contendenti è rimasto invariato, indossano vesti lunghe e mantelli con fenditure laterali che permettono alle braccia di uscire per compiere dei gesti, anch'essi, quasi identici.

In altri due esemplari del *Liber Extra*, conservati nella Biblioteca Municipale d'Angers, ms. 379 fol. 56r e nell'Archivo de la Corona de Aragón,

---

[4] Il manoscritto di Amiens è consultabile in Internet (vedi Indice III).

[5] Di regola, il giudice mostra una preferenza per l'accusatore, non senza eccezioni. Si veda R. JACOB, Images de la justice, Paris 1994, p. 132.

Barcelona, ACA, Ripoll 7 fol. 62r, lo schema iconografico mantiene la stessa composizione che abbiamo già visto, con il giudice nel centro della scena fiancheggiato da alcune figure.[6] In questo caso, la variante risiede nell'aumento del numero di personaggi, che comprende probabilmente l'attore e il convenuto accompagnati dai loro avvocati o procuratori, che l'artista situa sempre in modo di creare una composizione simmetrica.[7] Nel manoscritto conservato a Barcellona, è da rilevare l'accenno a una struttura architettonica d'archi sotto la quale si svolge il processo e che fa riferimento alle aule di giustizia. Anche i gesti in questo caso si ripetono: il giudice punta con il dito alla sua destra, dove in questo caso si troverebbe l'accusatore, mentre a sinistra, il convenuto e il suo rappresentante presentano il palmo della mano destra alzato e aperto in segno di negazione.[8]

A Siena, Biblioteca Comunale, K.I.6. fol. 85r, si conserva un esemplare delle Decretali miniato da

---

[6] I due manoscritti di Angers e dell'ACA sono consultabili in Internet (vedi Indice III).

[7] Vediamo lo stesso schema iconografico anche nei manoscritti di diritto civile, per es. nel *Digestum novum* conservato a Bologna, Collegio di Spagna, ms. 285 fol. 95r, ripr. in: A. CONTI, La miniatura bolognese, scuole e botteghe 1270-1340, Bologna 1981, fig. 107, è consultabile in Internet (vedi Indice III).

[8] Il gesto di negazione è identificato da F. GARNIER, Le langage de l'image au moyen âge, Paris, 1982-1989, 2 v., e R. JACOB, Images de la justice, Paris, 1994, p. 132.

un'équipe di miniatori originari della Linguadoca e probabilmente eseguito ad Avignone.[9] In questo caso, la soluzione dal punto di vista iconografico rimane la stessa, con il giudice che porta berretto e bastone, sempre al centro della scena essendo però, di proporzioni maggiori rispetto agli altri personaggi, con lo scopo probabilmente di porre l'accento sulla sua autorità.

Nei manoscritti delle Decretali appena citati, e in larga maggioranza negli esemplari di provenienza nordeuropea, l'autorità è rappresentata da un giudice che per i suoi attributi, berretto e bastone di giustizia, sembrerebbe più un giudice civile che ecclesiastico. Di fatto, è così che è normalmente identificato nelle descrizioni delle miniature dei testi giuridici, senza tener conto che la raffigurazione di giudici civili che amministrano cause canoniche è una questione che apre comunque una serie d'interrogativi.[10] A mio avviso, Robert

---

[9] Il codice è stato studiato da F. MANZARI in: La Miniatura ad Avignone al tempo dei Papi (1310-1410), Modena 2006, p. 59, 72, 352-353.

[10] S. L'ENGLE Legal iconography (vedi nota 2), p. 77, fig. 33, identifica il giudice nella miniatura del Libro II delle Decretali McClean come "a civil judge", in base al suo abbigliamento e attributi. Invece, per esempio J. Cl. SCHMIDT, Le miroir du canoniste: les images et le texte dans un manuscrit médieval, in: Annales ESC 6 (1993), p. 1471-1495, p. 1490, identifica questo personaggio non tanto con il giudice ecclesiastico che dà inizio alla causa, quanto con la figura del "canonista" inteso come

Jacob propone invece un'interpretazione plausibile di questo fatto che trova anche riscontro in alcune miniature del Libro II.[11]

In questo periodo, la giustizia della Chiesa è amministrata in primo luogo dal Papa, che può giudicare da solo o con l'aiuto di alcuni consiglieri, mentre nella realtà locale il vescovo è la figura di riferimento, sostituito a volte da un ufficiale da lui nominato, necessariamente un ecclesiastico, o da altre figure come il capitolo, l'arcidiacono o l'abate o priore di un monastero. In realtà, e già dalla metà del XIII secolo, i vescovi lasciano sempre di più l'amministrazione della giustizia in mano agli ufficiali, perché l'aumentare delle cause e soprattutto della loro complessità, fa sì che sia necessario ricorrere a un personale preparato e che abbia ricevuto una formazione universitaria specifica[12].

In molte miniature, l'identificazione del giudice ecclesiastico è facilitata dalla tonsura, segno d'appartenenza al ceto ecclesiastico, o nel caso dei

---

colui che possiede la conoscenza del diritto, più spettatore che partecipe.

[11] R. JACOB, Peindre le droit ou l'imaginaire du juriste, in: J. DALARUN (dir.), Le moyen âge en lumière, Paris 2002, p. 207-233.

[12] P. FOURNIER, Les officialitès au moyen âge, Paris 1880; R. NAZ, Official, in: Dictionnaire de Droit Canonique, VI, Paris 1957, p. 1105-1111. H. ZAPP, in: Lexikon des Mittelalters VI (1999), col. 1370s.

vescovi o del papa, per gli attributi del loro rango[13]. Invece, non è facile distinguere fra avvocati, giudici o professori universitari, tutti vestiti circa allo stesso modo, con vesti lunghe in segno d'appartenenza a una classe sociale elevata, normalmente con fenditure laterali per far uscire le braccia, il collo foderato in pelliccia e il capo coperto da un berretto o tocco.

Secondo l'opinione di Jacob, ed anche dal mio punto di vista, c'è in queste rappresentazioni l'intenzione di far prevalere, o meglio, equivalere la condizione di giudice a quella di ecclesiastico, al punto che quelli che identifichiamo come giudici civili sono probabilmente degli ufficiali ecclesiastici la cui tonsura è stata coperta dal berretto[14].

Un esempio di questa "prevalenza" della condizione di giudice su quella di religioso, si osserva, per esempio, nelle miniature che illustrano il libro II in due codici conservati rispettivamente a Bourges, Bibl. Municipale, ms. 186 fol. 74v e Troyes, Bibl. Municipale, ms. 1244 fol. 87r dove il giudice è un frate domenicano, seduto e affiancato

---

[13] Per esempio, nelle miniature del Libro II dei codici: Oxford, Bodleian, Lat. theol. b. 4 fol. 54r (Fig. 117) e Siena, BCI, G.III.19 fol. 78r. Le immagini del manoscritto di Oxford sono consultabili anche in Internet (Indice III). Le immagini del codice di Siena sono ripr. in: Lo studio e i testi: il libro universitario a Siena (secoli XII-XVII), Siena 1996, fig. 47, p. 121.

[14] R. JACOB, Peindre le droit (vedi nota 12), p. 229.

da due copie simmetriche di chierici. [15] Queste immagini sono rilevanti poiché i frati domenicani appaiono di solito raffigurati nel Libro V delle Decretali, che riguarda proprio questi argomenti, invece che nel Libro II. [16] In questo caso però, l'aspetto che a mio avviso è più interessante è che, nel manoscritto di Troyes, il religioso indossa le vesti da domenicano, ma porta il berretto proprio dai magistrati, ponendo l'accento sulla sua condizione di giudice ecclesiastico.

Altre fasi del processo

Le rappresentazioni che abbiamo visto fino ad ora fanno riferimento in modo generico al contenuto del libro II, scegliendo in gran parte, la fase del dibattimento giudiziario per illustrare il testo. Allo stesso tempo, alcuni miniatori, probabilmente aiutati o consigliati dai committenti, sperimentano nuovi modelli iconografici prendendo spunto dalle altre fasi del processo.

In un manoscritto conservato nella Biblioteca Municipale di Cambrai, ms. 288 fol. 154 la miniatura che illustra il Libro II raffigura il momento della

---

[15] Le immagini dei due manoscritti sono consultabili in Internet (Indice III). L'ordine dei predicatori, fondato da San Domenico nel 1216, sarà insieme ai Francescani, parte attiva nella gestione dell'apparato giudiziario della Chiesa soprattutto per quanto riguarda l'Inquisizione. Cfr. G. MERLO, Inquisitori e inquisizione nel Medioevo, Bologna 2008.

[16] Cfr. in questa stessa raccolta C. SPITZER sul Libro V.

presentazione del libello – che dà inizio alla causa – sotto una struttura architettonica che fa riferimento alle sale di giustizia ma che mostra in secondo piano altri edifici, forse indicando con essi un contesto cittadino[17]. Il libello, un documento scritto dove l'attore espone i termini essenziali della controversia, è consegnato nelle mani del giudice - in questo caso chiaramente un ecclesiastico identificabile dalla tonsura - da parte di un gruppo di chierici. Sorprende la rappresentazione dettagliata dei documenti, dove è possibile perfino individuare uno dei sigilli che accompagnano le carte, e la presenza di un altro personaggio seduto dietro al giudice ecclesiastico. Questa figura, identificabile come un giurista per via del cappello proprio dei dottori, potrebbe essere un consigliere laico del giudice, anche se da Innocenzo III in poi le intromissioni dirette dei laici nelle vicende della Chiesa, anche sotto forma di consulenza tecnica dei giuristi laici, è vivamente sconsigliata.[18]

---

[17] Le immagini del manoscritto sono consultabili in Internet (Indice III).

[18] M. VALLERANI, La giustizia pubblica medievale, Bologna 2005, p. 36, nt. 58, ricorda l'ostilità dei pontefici verso i *consilia*, e in particolare di Innocenzo III, che condannava la prassi di affidare non al giudice ma a coloro che lo circondavano, dotti o indotti, la decisione della causa; cfr. M. ASCHERI, Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del *consilium sapientis*, in: ID. (cur.), Legal consulting in the civil law tradition, Berkeley 1999, p. 11-53.

Due altri esempi, che fanno riferimento alla presentazione del libello, e dove sono coinvolti dei laici, le troviamo nelle miniature che illustrano le Decretali conservate a Oxford, Bodleian, Lat. theol. b. 4 fol 54r (Fig. 117) e a Toledo, Bibliotecas Capitulares, ms. 4-8 fol. 85r (Fig. 130).[19]

Le Decretali sanciscono il diritto degli ecclesiastici a essere giudicati soltanto dal loro foro, com'è specificato nel titolo II di questo libro "De foro competenti", e anche le controversie tra laici ed ecclesiastici sono sottoposte alla giustizia ecclesiastica. Nelle Decretali di Oxford, poiché Martin Bertram ha trascritto il testo che appare nell'immagine, sappiamo che si racconta la vicenda di un parroco che denuncia suoi parrocchiani al giudice ecclesiastico, riconoscibile dalla tonsura, perché questi non gli vogliono pagare le decime: *Conqueror de populo non dante decimas ecclesie mee*. Nel manoscritto di Toledo, invece, la presentazione del libello è fatta da varie figure di laici, probabilmente giuristi, visti gli abiti con il collo di pelliccia. In ambedue i casi, sia il giudice che il vescovo fanno il gesto di alzare il dito per mostrare che la loro autorità discende direttamente dal cielo e che loro si limitano ad applicarla in terra.[20]

---

[19] Per le immagini del manoscritto di Oxford, vedi nota 13.

[20] L'interpretazione dei gesti usati dai protagonisti nelle scene di giustizia è un argomento ancora in discussione. S. L'ENGLE avanza dei dubbi sull'interpretazione di alcuni gesti, in Legal iconography, (vedi nota 2), p. 80, seguendo in parte le riflessioni di cultura giuridica di B. J. Hibbitts.

La tradizione italiana (bolognese?)

Le rappresentazioni studiate fino ad ora, in qualche modo generiche, fanno riferimento a tutto il contenuto del libro II sulla procedura o s'ispirano al titolo primo *De iudiciis*. Al contrario, nei codici di tradizione italiana, specialmente negli esemplari di scuola bolognese, gli artisti – quasi dal primo momento – fanno riferimento specificamente al contenuto del primo capitolo del primo titolo del Libro II. Questo testo riporta la decisione presa nel 402 da un Concilio in Africa sulla causa di un vescovo che, accusato da un suo avversario, era stato chiamato a comparire davanti al Concilio. [21]

Vedi inoltre F. GARNIER, Le langage de l'image (vedi nota 8); ID., Le langage de l'image au moyen âge. Grammaire des gestes, Paris 1989; J.-C., SCHMITT, La raison des gestes dans l'Occident médiéval, Paris 1990; K. KÖNIG, Scheltegestus und Urteilsrosen – Vom Versuch, eine Ikonographie für die Urteilsschelte zu erschaffen, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 127 (2010), p. 33-50.

[21] Ringrazio Martin Bertram per avermi segnalato la seguente bibliografia: J. E. MERDINGER, Malfeasance and Misdemeanors in St. Augustine's North Africa, in: U.-R. BLUMENTHAL, K. PENNINGTON, A. LARSON (ed.), Proceedings of the Twelfth International Congress of Medieval Canon Law, Washington DC, 1-7 August 2000, Monumenta Iuris Canonici C 13, Città del Vaticano 2008, p. 3-16, p. 9, 15, dove si specificano le condizioni per accusare e scomunicare un vescovo. Inoltre cfr.

Durante l'interrogatorio, gli si chiede se è d'accordo con l'essere giudicato dai suoi pari. In un primo momento, il vescovo sembra accettare ma dopo cambia idea, rifiuta e se ne va. Il concilio decide che deve essere scomunicato ma il presidente del tribunale determina che, nonostante questa decisione, le sue prerogative come vescovo non gli saranno tolte fino a che la condanna non sarà definitiva. L'aspetto più importante del testo, come mi ha fatto notare Martin Bertram, è la decisione presa dal presidente del Concilio sul fatto che il vescovo può mantenere il vescovato fino alla decisione definitiva della corte, nonostante la scomunica.

Tuttavia, gli artisti, in larga misura, hanno preferito proporre il momento del "rifiuto o negazione" del tribunale da parte del vescovo, che lo fa cadere in contumacia.[22]

Concilia Africae, A. 345-A. 525, cura et studio C. MUNIER, Turnholti 1974, Corpus Christianorum, Series Latina, CXLIX, p. 207, 850. Sulla scomunica in generale cfr. E. VODOLA, Excommunication in the Middle Ages, Berkeley, Los Angeles 1986.

[22] Nonostante il legame di queste immagini con il testo del primo capitolo del Libro II sia evidente, è un dato di fatto che modelli iconografici molto simili siano stati usati per miniare altri testi giuridici. Come ad esempio, per la Causa II del Decreto di Graziano, il cui argomento ha che fare con l'accusa a un vescovo, che appare abitualmente nel lato sinistro della miniatura, o rifiutando con la mano destra l'accusa o girandosi per andarsene per es., negli esemplari del Decreto BAV, Vat. lat. 1371

In un esemplare delle Decretali di tradizione romano-umbra di fine Duecento conservato a Siena, (Bibl. Comunale, G.III.19 fol. 78r) la reazione del vescovo serve di scusa al miniatore per dare movimento alla scena. Il vescovo non è più una figura ieratica, che rappresenta l'autorità della legge perché è lui l'accusato. Nella sua vivacità rompe lo spazio riservato alla miniatura uscendo verso i margini del foglio e al contempo facendo il segno di rifiuto con il palmo della mano destra aperto. La divisione della scena in tre parti mediante una struttura architettonica a tre archi, propria dei codici del primo stile bolognese, rafforza la staticità della scena solo rotta dalla mossa dirompente del vescovo accusato.[23]

In poco tempo, il modello iconografico si standardizza e sarà riprodotto da allora in poi quasi in modo seriale. Rispetto al codice di Siena, nelle miniature al Libro II nelle Decretali di Amiens, (Bibl. Municipale, ms. 357 fol. 79r) e Lucca, (Bibl. Capitolare Feliniana, 287 fol. 58r), cambia soltanto il gesto delle mani del vescovo, quasi di sorpresa o stupore di fronte alla decisione della corte, quando

---

fol. 91r e Vat. lat. 1370 fol. 93r ripr. in: A. MELNIKAS, (vedi nota 2), vol. II, pl. VII, pl. IV. Questi esempi sarebbero una semplice conferma del fatto, già confermato e trattato in altre occasioni da S. L'ENGLE, Legal iconography (vedi nota 2), p. 75-109, che esistevano delle tipologie iconografiche già stabilite che potevano essere usate indistintamente per un testo giuridico o di un altro tipo.

[23] Per le immagini del manoscritto di Siena, vedi nota 13.

in realtà è lui che ha cambiato parere, prima ha accettato e dopo ha rifiutato. Il resto della scena si ripete quasi nei minimi dettagli, tranne che per la figura che incarna l'autorità, che potrebbe essere una raffigurazione di un vescovo come del papa. In quest'ultimo caso, non sembra di dover considerare anomala la figura del Pontefice con la mitra, poiché il papa era pur sempre il vescovo di Roma; il mantello rosso è il simbolo particolare dell'autorità pontificia.

I miniatori rimarranno legati per molto tempo a questo modello iconografico, protagonista il vescovo che gira per andarsene, come nel manoscritto d'Angers (Bibl. Municipale, ms. 378 fol. 89), anche se, con la produzione miniata del Trecento, si spezza questa struttura rigida e le scene cominciano a popolarsi di personaggi in scenari più articolati, come ad esempio, nel manoscritto BAV, Vat. lat. 1389 fol. 93r (Fig. 27) dove il vescovo accusato appare relegato nell'angolo inferiore destro della miniatura, visto che il protagonismo è tutto per un anacronistico concistoro papale, ripreso nel pieno della sua complessità e splendore.[24]

Dobbiamo comunque segnalare che, anche se in minor misura, ci sono degli esemplari che illustrano la parte più controversa del testo ossia il mantenimento o meno del vescovo in carica nonostante la scomunica. Nel manoscritto conservato nella Biblioteca Municipale d'Avranches,

[24] Le immagini del manoscritto d'Angers, vedi nota 6. Per il ms. Vat. lat. 1389, cfr. ripr. in: CONTI (vedi n. 7), fig. 275.

ms. 150 fol. 61v, ma probabilmente miniato in Italia, l'artista ha deciso di porre l'accento sulla condanna di scomunica al vescovo e la sua deposizione, che lo porta addirittura a essere messo alla gogna. [25] In altri due esemplari conservati rispettivamente a Colonia, Hist. Archiv W 275 fol. 86r e a Lucca, Capitolare 137 fol. 73v, il miniatore ha evidenziato la riduzione del vescovo allo stato laicale e soprattutto l'accusa nei suoi confronti, che deve essere fatta da parte dei suoi pari come mostra il manoscritto lucchese. [26] Al contrario, nelle Decretali di Milano, Bibl. Ambrosiana, ms. B 43 inf. fol 75r e a Paris, Sainte-Geneviève, ms. 331 fol. 68v, la miniatura illustra il momento nel quale il Papa rimette il vescovo nella sua carica, una volta che è stata tolta la scomunica. [27]

In fine, dopo l'analisi di queste miniature, il fatto che rimane è la consapevolezza che l'artista (o chi per lui, per esempio il committente o il capo bottega) propone sempre un'altra interpretazione del testo attraverso l'immagine che sceglie per

---

[25] Nel testo non è specificata la colpa di cui è accusato il vescovo, il fatto che sia messo alla gogna può far riferimento alla giustizia secolare. Le immagini del manoscritto sono consultabili in Internet (Indice III).

[26] J. E. MERDINGER, Malfeasance and Misdemeanors (vedi nota 21), p. 9.

[27] Le immagini dei manoscritti di Milano e Parigi sono consultabili in Internet (vedi Indice III).

illustrarlo. [28] È "un'altra lettura" quella che ci propone la miniatura e può succedere, come in questo caso, che questa dia più rilievo al rifiuto del vescovo a essere giudicato dai suoi pari che all'effettiva decisione del Concilio, modificando in certo modo la nostra percezione del testo. Questa "lettura" può arricchire il testo con altri elementi estranei alla sua natura o proporre delle interpretazioni opposte o contraddittorie rispetto al contenuto. In altre occasioni, una successione di immagini poco chiare significa una mancanza di comprensione del testo stesso che non è stato capito dagli stessi artisti ma forse nemmeno dai destinatari dell'opera. Un esempio per le Decretali, sotto questo punto di vista, sono le illustrazioni dei Libri II e V, che presentano delle somiglianze nelle rappresentazioni che possono trarre in confusione, nonostante che le differenze tra loro siano altresì evidenti. Il Libro V, dedicato al diritto penale con ampi spazi che riguardano il procedimento inquisitorio, le pene e specialmente la scomunica come principale mezzo coercitivo della Chiesa, è illustrato da scene che si svolgono, in gran parte nelle aule giudiziarie, ma rispetto al Libro II i protagonisti sono normalmente laici e, in altri

[28] Su quest'aspetto del rapporto testo – immagine segnalo l'articolo di Guglielmo Cavallo del 1993 dove, molto meglio di me, sviluppa il concetto de "l'altra lettura del testo" (G. CAVALLO, La "sapientia" dei capilettera, il legame tra testo e raffigurazioni nei codici giuridici medievali, in: Il Sole 24ore - Domenica, 26/09/1993, p. 35.

occasioni, frati domenicani o francescani vincolati al procedimento inquisitorio.[29].

Ciò nonostante, questo non è sempre chiaro per gli artisti, come vediamo se mettiamo a confronto le miniature che illustrano rispettivamente il Libro II e il Libro V dei codici Vat. lat. 1384 fol. 76v (Libro II), e Oxford, Bodleian, Lat. theol. b. 4 fol. 168r (Libro V) (Fig. 120).[30] Nelle due miniature, il cui schema compositivo è molto simile, il protagonista è un giovane chierico condannato che sta per essere portato via dall'autorità civile. In un caso, la miniatura è stata usata per illustrare il Libro II e, nell'altro, il Libro V.[31]

Come conclusione, vorrei soffermarmi sulla miniatura del giudizio di Salomone che decora il libro II di un esemplare delle Decretali conservato nella Biblioteca di Admont, ms. 27 fol. 76v (Fig. 3).[32] Quest'immagine sintetizza molti aspetti

---

[29] Cfr. in questo volume C. SPITZER sul Libro V.

[30] Per le immagini del manoscritto di Oxford, vedi nota 13.

[31] In questo caso, sembra proprio trattarsi di una confusione del miniatore del codice Vat. lat. 1384. In realtà, la miniatura corrispondente al Libro IV (fol. 205r), una scena giudiziaria, sarebbe più adatta al Libro II. E quella del Libro II per il Libro V, dove c'è invece un'iniziale ornata con decorazione vegetale.

[32] Ripr. in M. BERTRAM, Dekorierte Handschriften der Dekretalen Gregors IX. (Liber Extra) aus der Sicht der Text-und Handschriftenforschung, in: Marburger Jahrbuch für

essenziali della decorazione dei manoscritti giuridici e del Libro II, che ho appena accennato: da una parte, ci mostra come gli artisti si nutrono dalla tradizione iconografica cristiana per trarre soggetti per la decorazione dei codici – storie, che come in questo caso, troviamo spesso nella decorazione della Bibbia. Dall'altro, il giudizio di Salomone non è soltanto il giudizio per eccellenza, e qui si fa riferimento al titolo *De iudiciis*, ma anche la personificazione del giudice "giusto" nella figura del Re Salomone; il giudice "giusto" sul quale doveva fondarsi l'amministrazione della giustizia, allora come nei giorni nostri.

Kunstwissenschaft 35 (2008), p. 31-65, fig. 3b, p. 48.